
XIII LEGISLATURA

Doc. **XXIII**

N. **18**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ
ILLECITE AD ESSO CONNESSE**

(composta dai deputati: *Scalia*, Presidente; *Gerardini*, Vicepresidente; *Fabris*, Segretario; *Cappella*, *Carboni*, *Casinelli*, *Collavini*, *Copercini*, *De Cesaris*, *Errigo*, *Iacobellis*, *Izzo Domenico*, *Manzato*, *Marengo*, *Penna*, *Rossi Oreste*, *Saraca*, *Sospiri*, *Tarditi*, *Vigni*; e dai senatori: *Specchia*, Vicepresidente; *Polidoro*, Segretario; *Asciutti*, *Capaldi*, *Carcarino*, *Cazzaro*, *Colla*, *Cortelloni*, *Cozzolino*, *Firrarello*, *Giovanelli*, *Iuliano*, *Lasagna*, *Lubrano di Ricco*, *Maconi*, *Mundi*, *Murineddu*, *Napoli Roberto*, *Rescaglio*, *Staniscia*)

**DOCUMENTO SUL SUPERAMENTO DELLE NON
CONFORMITÀ AMBIENTALI PER LE IMPRESE**

(Relatore: **deputato Franco GERARDINI**)

Approvato nella seduta del 29 ottobre 1998

*Trasmesso alle Presidenze delle Camere il 16 novembre 1998,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge istitutiva
10 aprile 1997, n. 97*

PAGINA BIANCA

INDICE

—

Lettere di trasmissione del Presidente della Commissione ai Presidenti delle Camere	<i>Pag.</i>	4
Documento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese	»	6



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

*Commissione Parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite*

ad esso connesso

Il Presidente

Roma, 16 novembre 1998
Prot. n. 5327 /RIF

Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese, approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nella seduta del 29 ottobre 1998, connesso per materia al documento XXIII n. 5.

Con i migliori saluti.


(Massimo Scalia)

On. Prof. Luciano VIOLANTE
Presidente della

CAMERA DEI DEPUTATI



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

Commissione Parlamentare di inchiesta

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Il Presidente

Roma, 16 novembre 1998
Prot. n. 5328 /RIF

Signor Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese, approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nella seduta del 29 ottobre 1998, connesso per materia al documento XXIII n. 5.

Con i migliori saluti.


(Massimo Scalia)

Sen. Avv. Nicola MANCINO
Presidente del

SENATO DELLA REPUBBLICA

Documento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, relativo al superamento delle non conformità ambientali per le imprese.

Nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Vicepresidente Gerardini, che si occupa della normativa contenuta nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (« decreto Ronchi »), e del suo impatto sulla pubblica amministrazione, sugli operatori e sulle imprese. Il gruppo di lavoro ha affrontato, in diverse riunioni, le tematiche relative all'applicazione di una serie di sistemi di gestione ambientale connessi, in particolare, al regolamento CEE 1836/93 ed alla registrazione dei siti EMAS, predisponendo uno schema di documento sugli incentivi da assicurare alle imprese perché esse accedano a tale strumento di politica ambientale.

A causa della complessità del documento, si è reso necessario ascoltare su di esso il parere di alcuni degli organismi interessati, che hanno espresso numerosissime osservazioni in seguito trasfuse nel testo: in particolare, nella seduta della Commissione del 16 luglio 1998 si è svolta l'audizione dei rappresentanti della sezione Emas Italia, del CNEL, dell'ANPA, del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e dell'ENEA, mentre, nella seduta del 28 luglio 1998, sono stati ascoltati i rappresentanti della Confindustria, della CNA, della Confapi, della Lega delle cooperative, delle associazioni dei consumatori, di Legambiente, WWF, Ambiente e/vita e Amici della terra.

Esaurita la fase istruttoria, il documento è stato illustrato dal relatore Gerardini nella seduta della Commissione dell'8 ottobre 1998 e nella successiva seduta del 21 ottobre 1998 si è svolta la discussione. In tali sedute è emersa peraltro l'opportunità di non inserire la parte relativa al superamento delle non conformità ambientali per le imprese all'interno del documento, assai complesso, sugli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile, ma di considerarla come un documento formalmente autonomo, che deve considerarsi connesso per materia al documento XXIII n. 5, approvato dalla Commissione il 26 marzo 1998, volto ad introdurre nel codice penale uno specifico titolo riguardante i delitti contro l'ambiente. A conclusione di tale attività, il testo, che consta del seguente articolo unico, si sottopone alla deliberazione della Commissione, perché eserciti la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97.

ARTICOLO UNICO.

1. Qualora un'impresa autodenunci una sua non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale alla competente autorità, quest'ultima dispone d'accordo con l'impresa stessa i tempi e le modalità per il superamento della non conformità.

2. L'autorità di controllo accerta l'entità dell'eventuale danno ambientale prodotto dall'attività d'impresa nonché la gravità della non conformità.

3. All'avvio delle opere necessarie al superamento della non conformità l'impresa versa una fideiussione stabilita dall'autorità di controllo in rapporto all'entità del danno ambientale accertato, alla gravità della non conformità, all'impegno finanziario ed al tempo necessario al suo superamento. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dal titolo VI-*bis* del codice penale e la fideiussione viene incamerata dall'autorità competente a titolo di penalità aggiuntiva.

4. In ogni caso, l'autorità di controllo incamera una percentuale della somma versata a titolo di fideiussione, tenendo conto del danno ambientale prodotto e del periodo di attività dell'impresa in violazione della normativa ambientale. Tale quota non può essere superiore al 40 per cento dell'intera somma versata.

5. Le somme a diverso titolo incamerate vengono versate in un fondo per le bonifiche, da istituirsi presso il Ministero dell'ambiente.

6. Al momento del versamento della fideiussione, l'azione penale relativa alle violazioni della normativa ambientale a carico dell'impresa autodenunciata è sospesa fino all'esito del procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

7. Il rispetto dell'impegno assunto dall'impresa autodenunciata con la competente autorità di controllo estingue i reati connessi alla non conformità rispetto alla normativa vigente in materia ambientale.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sole imprese che autodenunciano la non conformità, di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.

9. Sono escluse dalla disciplina dettata dalla presente norma le imprese con partecipazione di capitale pubblico.